

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

9^a COMMISSIONE

(Industria, Commercio interno ed estero, Turismo)

MERCOLEDÌ 4 OTTOBRE 1961

(34^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BUSSI

INDICE

Disegni di legge:

« Istituzione e ordinamento dell'Istituto italiano per il marmo » (284) (D'iniziativa dei senatori Amigoni ed altri) (Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE	Pag. 355
GUIDONI	355
TURANI, relatore	355

« Rivalutazione del compenso speciale dovuto al personale tecnico del Corpo delle miniere in virtù della legge 14 novembre 1941, n. 1324 » (296) (D'iniziativa del senatore Angelini Cesare) (Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE	355, 356
BIAGGI, Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio	356
TARTUFOLI, relatore	355

« Modifica delle disposizioni di cui all'articolo unico della legge 28 maggio 1959, n. 401 ed agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, relativamente ai de-

positi di carburante annessi ad impianti impiegati nell'attività di perforazione per la ricerca di idrocarburi » (787) (D'iniziativa del senatore Trabucchi) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 356, 358, 359
BIAGGI, Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio	357, 358
GUIDONI, relatore	356, 359
MONTAGNANI MARELLI	357, 358
TARTUFOLI	358

« Norme relative ai noli dei contatori elettrici » (1199) (D'iniziativa dei senatori Gombi ed altri) (Rimessione all'Assemblea):

PRESIDENTE	359, 360
BATTISTA, relatore	360
BIAGGI, Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio	360

« Modificazione dell'articolo 1 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, contenente disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero » (1641) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	354, 355
LONGONI, Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero	355
TURANI, relatore	354

La seduta è aperta alle ore 9,40.

Sono presenti i senatori: Battista, Bonafini, Bussi, Chabod, Crespellani, Gelmini, Guidoni, Latini, Merloni, Montagnani Marelli, Roasio, Ronza, Secci, Tartufoli, Turani, Zannini e Zucca.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per l'industria e il commercio Biaggi e per il commercio con l'estero Longoni.

ZANNINI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Modificazione dell'articolo 1 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, contenente disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero » (1641)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazione dell'articolo 1 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, contenente disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

All'articolo 1 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è aggiunto il seguente comma:

« Il Ministro del commercio con l'estero ha facoltà di stabilire con proprio decreto il limite massimo del valore delle merci da importare al di sotto del quale non è necessaria la cauzione o la fidejussione di cui ai commi precedenti ».

TURANI, relatore. Il disegno di legge sottoposto al nostro esame rientra nel quadro di quei provvedimenti che lodevolmente il Governo predispone man mano per facilitare l'esportazione anche in ordine allo snellimento delle procedure connesse con le singole operazioni.

Come è noto la legge 20 luglio 1952, numero 1126, stabilisce che per i pagamenti

anticipati di merci da importare, al fine di evitare che al trasferimento di valuta allo estero non corrisponda poi effettivamente un'operazione di importazione di merci, l'importatore ha l'obbligo di prestare la cauzione o la sostitutiva garanzia fidejussoria, fissata nella misura del 10 per cento, qualunque sia il valore della merce da importare.

Conseguentemente, detta legge stabilisce anche che per la restituzione della cauzione o la liberazione della garanzia fidejussoria, la Banca operante ha facoltà di agire d'iniziativa quando le siano pervenuti i prescritti esemplari dei moduli valutari, muniti del visto doganale attestante l'avvenuta importazione della merce.

Poichè con successiva disposizione è stato stabilito che le operazioni di importazione di valore non superiore a lire duecentocinquanta mila possono effettuarsi senza formalità valutarie e quindi senza emissione di modulo valutario, fermo restando sempre l'obbligo del versamento della cauzione o della garanzia fidejussoria, le Banche, in mancanza di detto modulo, non hanno la possibilità di agire di iniziativa nel procedimento della restituzione della cauzione o della liberazione della garanzia fidejussoria, e vengono così a crearsi delle attese e delle difficoltà per gli operatori.

D'altra parte è da considerare che il regolamento di pagamenti in via anticipata è altresì consentito a mezzo di vaglia postali internazionali fino a determinati valori senza alcun obbligo di versamento cauzionale o garanzia fidejussoria.

Per uniformità di trattamento quindi, e tenuto anche conto della modesta entità della cauzione o fidejussione per le importazioni non superiori a lire duecentocinquanta mila, il Governo ha ravvisato l'opportunità che l'importatore venga esonerato dall'obbligo suddetto, mediante il disegno di legge che siamo chiamati ad approvare in sede deliberante, il quale modifica l'articolo 1 della citata legge 20 luglio 1952, n. 1126, con l'aggiunta di un apposito comma, che conferisce al Ministero per il commercio con l'estero la facoltà di modificare con proprio decreto il limite massimo del valore delle merci da importare, al di sotto del quale non è neces-

9^a COMMISSIONE (Ind., comm., int. ed est., tur.)34^a SEDUTA (4 ottobre 1961)

saria la prestazione della cauzione o della fidejussione di cui sopra è menzione.

Raccomando pertanto l'approvazione del disegno di legge al nostro esame,

L O N G O N I, *Sottosegretario di Stato per il commercio con l'estero*. Ringrazio il senatore Turani per la sua esauriente relazione. Il provvedimento ha una portata molto modesta, e penso pertanto che possa senz'altro essere approvato dalla Commissione.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Amigoni ed altri: « Istituzione e ordinamento dell'Istituto italiano per il marmo » (284)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Amigoni, Angelini Cesare, Trabucchi, Guidoni, Pezzini, Valmarana, Dardanelli, Angelini Nicola, Oliva, Focaccia, Lombardi, Zampieri, Chabod, Cemmi, De Unterrichter, Buizza, Ceschi, Turani, Bellora, Zane, Sibille, Cenini, Sartori e Granzotto Basso: « Istituzione e ordinamento dell'Istituto italiano per il marmo ».

T U R A N I, *relatore*. La Commissione ricorderà certamente che la discussione del disegno di legge in esame fu rinviata in attesa che venisse effettuato un incontro amichevole tra i rappresentanti dei due gruppi industriali del marmo, tra i quali esistono numerose divergenze.

Poichè questo incontro non ha ancora avuto luogo, chiedo un ulteriore rinvio del seguito della discussione.

G U I D O N I. Sono d'accordo, tanto più che, mentre alcuni mesi or sono una delle due grosse Associazioni, l'UGIMA, era priva del

personale dirigente, ora, invece, ha il suo Consiglio direttivo, ed ha nominato il Presidente, nella persona del senatore Armando Angelini. Presidente dell'altra Associazione è il senatore Amigoni, per cui penso che un incontro amichevole possa aver luogo entro breve termine con risultati soddisfacenti.

P R E S I D E N T E. Dal momento che la Commissione è unanime nel ritenere indispensabile che tale incontro avvenga prima della prosecuzione della discussione del provvedimento, rinvio il seguito della discussione, se non si fanno osservazioni, a quando l'incontro avrà avuto luogo e si sarà raggiunto un accordo.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa del senatore Angelini Cesare: « Rivalutazione del compenso speciale dovuto al personale tecnico del Corpo delle miniere in virtù della legge 14 novembre 1941, n. 1324 » (296)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Angelini Cesare: « Rivalutazione del compenso speciale dovuto al personale tecnico del Corpo delle miniere in virtù della legge 14 novembre 1941, n. 1324 ».

T A R T U F O L I, *relatore*. La Commissione ricorda certamente che io ebbi a presentare, tempo fa, una relazione favorevole all'approvazione del disegno di legge in esame, che ha lo scopo di aggiornare il compenso dato al personale tecnico delle miniere che, oggi, paga di tasca propria la sua attrezzatura. Il seguito della discussione venne però rinviato, perchè mancava la copertura.

Colgo quindi l'occasione per pregare il Sottosegretario Biaggi di interessarsi affinché la somma per la copertura, che ammonta ad una cifra modesta, venga presto reperita dal Governo, consentendo l'entrata in vigore di un provvedimento che è veramente necessario.

B I A G G I, *Sottosegretario di Stato per l'industria e il commercio*. Il Governo s'impegna ad interessarsi per trovare la somma necessaria al più presto.

Faccio però presente alla Commissione che il nostro Ministero, di concerto con il Ministero per la riforma della pubblica amministrazione, ha elaborato un provvedimento generale sul problema delle miniere. Ora mi impegno a far pervenire tale testo alla Commissione, perchè ne possa tener conto nel corso della prossima discussione.

P R E S I D E N T E. In attesa del reperimento della copertura, rinvio, se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Trabucchi:
« **Modifica delle disposizioni di cui all'articolo unico della legge 28 maggio 1959, n. 401, ed agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, relativamente ai depositi di carburante annessi ad impianti impiegati nell'attività di perforazione per la ricerca di idrocarburi** » (787)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa del senatore Trabucchi: « Modifica delle disposizioni di cui all'articolo unico della legge 28 maggio 1959, n. 401, ed agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, relativamente ai depositi di carburante annessi ad impianti impiegati nell'attività di perforazione per la ricerca di idrocarburi ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

G U I D O N I, *relatore*. È noto che la concessione per l'impianto e la gestione di depositi di olii minerali (di capacità non superiori ai duecento metri cubi), di lubrificanti e di carburanti in genere, oppure di apparecchi di distribuzione automatica di

carburanti, viene rilasciata dal Prefetto, sentito il parere delle Camere di commercio, del Comando dei vigili del fuoco e dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione a norma dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1960, n. 620.

Per quanto attiene, in particolare, all'impianto e alla gestione di depositi per usi privati, agricoli o industriali, la legge 28 maggio 1959, n. 401, ha semplificato la procedura nel senso di non richiedere più il parere della Camera di commercio; tuttavia è necessaria una denuncia preventiva — almeno trenta giorni prima dell'attivazione del deposito — all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, competente per territorio ai sensi del combinato disposto dagli articoli 1 e 2 del decreto legge 5 maggio 1957, n. 271.

L'espletamento di tali formalità richiede circa tre o quattro mesi, e tale periodo di tempo si rende inconciliabile con le esigenze connaturate all'esercizio dell'attività per la ricerca degli idrocarburi.

Infatti presso ogni impianto di preparazione deve essere collocato un deposito di gasolio allo scopo di assicurare un continuo flusso di carburante per azionare il funzionamento dell'impianto stesso. Tali serbatoi debbono seguire i movimenti dell'impianto cui sono destinati: inoltre le perforazioni petrolifere vengono ubicate una per volta ed ogni nuova perforazione è subordinata al risultato tecnico del pozzo precedente. Pertanto è evidente che non si può prevedere molto tempo prima quando la sonda verrà spostata.

In media, per portare a termine la perforazione di un pozzo occorrono dai venti ai sessanta giorni, vale a dire un termine inferiore a quello di tre-quattro mesi necessario per il rinnovo delle pratiche amministrative richieste per l'impianto del deposito, che deve essere spostato per il trasferimento della sonda. Tale stato di cose costituisce un grave e dannoso ostacolo al normale svolgimento dell'attività lavorativa delle società petrolifere che si dedicano alla ricerca degli idrocarburi, per cui col disegno di legge

9ª COMMISSIONE (Ind., comm., int. ed est., tur.)

34ª SEDUTA (4 ottobre 1961)

in esame si cerca di semplificare la procedura prevista nelle norme sopra richiamate.

Le nuove disposizioni sono contenute in due articoli.

Il Ministero dell'industria e commercio ha avanzato due proposte di emendamento al disegno di legge, che mi permetto di presentare. La prima è che la nuova procedura venga estesa ai depositi posti presso le apparecchiature di ricerca, oltre che degli idrocarburi in particolare, delle forze endogene in generale.

Il Ministero rileva inoltre che la competenza del Prefetto è particolarmente legata all'elemento territoriale, ai fini di una esatta conoscenza dei luoghi e del diretto controllo per la tutela dell'incolumità pubblica e privata. In conseguenza sembrerebbe necessario attribuire il potere di concessioni non al Prefetto del luogo ove ha sede la società richiedente, ma a quello del luogo ove sono ubicati i depositi.

In base a questi emendamenti proposti dal Ministero il primo ed il terzo comma dell'articolo 1 ed il primo comma dell'articolo 2 andrebbero emendati come segue:

Primo comma dell'articolo 1: « Sulle domande di concessione per l'impianto e la gestione di depositi di olii minerali da collocarsi presso le apparecchiature di perforazione impiegate nella ricerca degli idrocarburi e delle forze endogene, provvede il Prefetto della provincia ove si effettuano le perforazioni ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620, e dell'articolo unico della legge 28 maggio 1959, n. 401, sentito il parere dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione ».

Terzo comma dell'articolo 1: « Ad istanza della società interessata, e quando non vi ostino particolari motivi, il Prefetto della provincia ove si effettuano le perforazioni, ad avvenuta presentazione della domanda di concessione, sempre che i depositi risultino conformi alle vigenti norme di sicurezza, rilascia permesso provvisorio per l'impianto di depositi indicati nel comma primo del presente articolo, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 23 del regio decreto 20 lu-

glio 1934, n. 1303, contenente norme regolamentari per l'esecuzione del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 6 febbraio 1934, n. 367 ».

Inoltre, al primo comma dell'articolo 2, si propone il seguente emendamento:

« Per i depositi previsti nel primo comma del precedente articolo 1, la denuncia di cui all'articolo 1 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni nella legge 2 luglio 1957, n. 474, deve essere presentata all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione del luogo ove si trovano i depositi, almeno cinque giorni prima della attivazione dei depositi medesimi ».

Poichè il disegno di legge si propone di agevolare una attività, qual'è quella degli idrocarburi, cioè di una fonte di energia della quale il Paese ha urgente necessità, e poichè la salvaguardia delle persone e delle cose che, direttamente o indirettamente, potrebbero subire un danno in dipendenza dell'attività di ricerca è garantita dalle frequenti ispezioni da parte di funzionari del Corpo delle miniere, per cui si può rinunciare al parere che il Comando del Corpo provinciale dei vigili del fuoco era tenuto a dare sulle domande di concessione dei depositi ai sensi dell'articolo unico della legge 28 maggio 1959, n. 401, si esprime parere favorevole all'approvazione del disegno di legge n. 787, con gli emendamenti proposti.

MONTAGNANI MARELLI.
Sono d'accordo con le affermazioni del relatore sulla utilità del provvedimento in esame, e sono anche favorevole all'approvazione del disegno di legge con gli emendamenti proposti. Mi chiedo però perchè non si ritenga di dover richiedere il parere del Comando dei vigili del fuoco. A me sembra inopportuno rinunciare a questa garanzia. D'altra parte, il ritardo causato dall'attesa di quel parere non può essere che di poche ore, e quindi non pregiudizievole ai fini dello svolgimento dei lavori.

B I A G G I, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio.* Nel testo dell'emendamento è precisato « sempre che

i depositi risultino conformi alle vigenti norme di sicurezza ». Tale precisazione dà facoltà al Prefetto di assicurarsi che le norme di sicurezza siano osservate, richiedendo, eventualmente, anche il parere dei vigili del fuoco.

TARTUOLI. Penso che si potrebbe superare la difficoltà prospettata dal senatore Montagnani Marelli, approvando il provvedimento con gli emendamenti proposti, ma chiedendo al Sottosegretario l'assicurazione che sarà inviata una circolare ai Prefetti con la quale si ricordi loro l'opportunità di rilasciare la concessione entro cinque giorni, dopo aver fatto visitare gli impianti; richiamando cioè il Prefetto alle sue responsabilità personali.

MONTAGNANI MARELLI. Se il Governo deve mandare una circolare ai Prefetti richiamando il loro senso di responsabilità, tanto vale che venga inserita nel disegno di legge la disposizione che si deve richiedere il parere dei vigili del fuoco.

BIAGGI, Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio. Non ho difficoltà.

PRESIDENTE. Io modificherei l'emendamento proposto al terzo comma dell'articolo 1, aggiungendo, dopo le parole « domanda di concessione » le altre « sentito il Comando dei vigili del fuoco ».

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione dei singoli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Sulle domande di concessione per l'impianto e la gestione dei depositi di olii minerali da collocarsi presso le apparecchiature di perforazione impiegate nella ricerca degli idrocarburi, provvede il Prefetto della provincia in cui ha la sede legale la società richiedente, sentito il parere dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

La concessione è rilasciata per una durata non inferiore ad anni 5; durante il periodo di validità della concessione, il deposito a cui essa si riferisce può liberamente seguire nei suoi spostamenti l'impianto di perforazione al quale è annesso; di ogni spostamento deve essere data immediata notizia al Prefetto che ha rilasciato la concessione.

Ad istanza della società interessata, e quando non vi ostino particolari motivi, il Prefetto della provincia in cui ha la sede legale la società richiedente, ad avvenuta presentazione della domanda di concessione, rilascia permesso provvisorio per l'impianto dei depositi indicati nel comma primo del presente articolo. Il permesso provvisorio decade il diritto se non è seguito dal provvedimento di concessione entro mesi sei dalla data del rilascio.

A questo articolo è stato presentato dal relatore il seguente emendamento sostitutivo del primo comma:

« Sulle domande di concessione per l'impianto e la gestione di depositi di olii minerali da collocarsi presso le apparecchiature di perforazione impiegate nella ricerca degli idrocarburi e delle forze endogene, provvede il Prefetto della provincia ove si effettuano le perforazioni ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620, e dell'articolo unico della legge 20 maggio 1959, n. 401, sentito il parere dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

A questo articolo è stato altresì presentato dal relatore il seguente emendamento sostitutivo del terzo comma:

« Ad istanza della società interessata, e quando non vi ostino particolari motivi, il Prefetto della provincia ove si effettuano le perforazioni, ad avvenuta presentazione della domanda di concessione, sempre che i depositi risultino conformi alle vigenti norme di sicurezza, rilascia permesso provvisorio per l'impianto dei depositi indicati nel comma

primo del presente articolo, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 23 del regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, contenente norme regolamentari per l'esecuzione del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito nella legge 6 febbraio 1934, n. 367 ».

Suggerirei al relatore di aggiungere, dopo le parole « domanda di concessione » le altre « sentito il Comando dei vigili del fuoco ».

G U I D O N I, *relatore*. Non ho alcuna difficoltà a modificare il mio emendamento nel senso suggerito dall'onorevole Presidente.

P R E S I D E N T E. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dal relatore, con la aggiunta da me indicata.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 1, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Art. 2.

Per i depositi previsti nel primo comma del precedente articolo 1, la denuncia di cui all'articolo 1 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474, deve essere presentata all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione almeno 5 giorni prima dell'attivazione del deposito.

Per ogni spostamento dell'impianto di perforazione, la società interessata deve provvedere, nel termine previsto nel comma precedente, al rinnovo della denuncia relativamente al deposito annesso all'impianto spostato.

Nell'ipotesi di rilascio del permesso provvisorio di cui all'ultimo comma del precedente articolo 1, la denuncia deve essere corredata della copia del provvedimento suddetto, da sostituirsi, a cura della società interessata, con la copia dell'atto definitivo di concessione entro 20 giorni dal rilascio di quest'ultimo.

A questo articolo è stato presentato dal relatore un emendamento, sostitutivo del primo comma, del seguente tenore:

« Per i depositi previsti nel primo comma del precedente articolo 1, la denuncia di cui all'articolo 1 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito con modificazioni nella legge 2 luglio 1957, n. 474, deve essere presentata all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione del luogo ove si trovano i depositi, almeno 5 giorni prima dell'attivazione dei depositi medesimi ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 2, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Rimessione all'Assemblea del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Gombi ed altri: « Norme relative ai noli dei contatori elettrici » (1199)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Gombi, Gelmini, Montagnani Marelli, Scotti, Sacchetti, Zanardi, Secci, Mammucari e Valenzi: « Norme relative ai noli dei contatori elettrici ».

Il disegno di legge consta di un solo articolo, di cui do lettura:

Articolo unico.

Gli utenti di energia elettrica non sono tenuti a versare, sotto alcuna denominazione, diritti fissi per nolo contatore, ivi compresi gli eventuali diritti accessori per lettura contatore, nolo presa colonna montante, diritto di esazione od altro.

La stessa disposizione si applica nei confronti delle utenze a cottimo che fruiscono di tariffe popolari.

9^a COMMISSIONE (Ind., comm., int. ed est., tur.)34^a SEDUTA (4 ottobre 1961)

Sono abrogate le disposizioni del capitolo II, paragrafo 2, secondo capoverso e successivi del provvedimento n. 620 del 28 dicembre 1956 del Comitato interministeriale prezzi.

Riterrei opportuno suggerire agli onorevoli colleghi di rimettere all'Assemblea la deliberazione su questo disegno di legge, al fine di ricollegarne la discussione, in sede referente, nella nostra Commissione, con i disegni di legge nn. 29, 881 e 1514.

B A T T I S T A, *relatore*. Siamo tutti d'accordo su questa proposta.

B I A G G I, *Sottosegretario di Stato per l'industria ed il commercio*. Desidero informare la Commissione che è stato recentemente presentato alla Camera il provvedi-

mento n. 3146, il quale tratta proprio la stessa materia del provvedimento in esame.

P R E S I D E N T E. Debbo ritenere, pertanto, che la Commissione sia unanime nell'assumere una decisione nel senso prima da me prospettato.

Poichè, dunque, i componenti della 9^a Commissione hanno chiesto, ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento, che il disegno di legge sia discusso e votato dal Senato, il disegno di legge stesso è rimesso all'Assemblea.

L'esame del disegno di legge proseguirà pertanto in sede referente.

La seduta termina alle ore 10,20.

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari